

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

I costi del cd. "Modello 231".

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Dello spogliarello nei privè risponde il gestore del locale notturno.
- Rischia la revoca degli arresti domiciliari chi comunica tramite Facebook.
- Condono edilizio: ha diritto ai benefici "prima casa" anche chi ha la nuda proprietà di un'altra abitazione.
- Operazione antieconomica e dichiarazioni dei clienti prova di falsa fatturazione.
- Condurre un veicolo in stato di ebbrezza non punibile con l'inedoneità alla guida.
- Addebito della separazione al coniuge che rende pubblica la relazione extraconiugale.
- Non perde il posto il lavoratore che si assenta per malattia avvisando i colleghi.
- Nulla la clausola del contratto nazionale che esclude, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, il periodo di formazione del lavoratore.
- I comuni possono obbligare i negozi a chiudere la domenica e nei festivi.
- Lecite le videoriprese fatte per provare le molestie nello studio professionale.

MONOGRAFIA

I costi del cd. "Modello 231".

Torniamo ancora una volta sul D.Lgs. 231/01 (la cd. "responsabilità penale" delle Aziende) per rispondere ad una domanda ricorrente delle Aziende che vogliono mettersi in regola con la norma e chiedono quali siano i costi da sostenere, anche perché si sentono in giro importi che vanno dalle poche migliaia di euro alle centinaia di migliaia di euro e non si capisce come sia possibile tale disomogeneità di importi. Chiaramente in questa sede non parleremo di importi o preventivi e non faremo alcun riferimento ad un ipotetico costo "giusto" di un Modello 231: esporremo i concetti e gli elementi che possono aiutare a stimare e valutare meglio tutti i costi derivanti dall'adozione di un programma di conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001, per compiere al meglio le relative scelte.

Anzitutto il Modello 231 non è un documento, un'attività standard suscettibile di essere adattata da un ente ad un altro, magari cambiando i nomi o l'intestazione, ma è un vero e proprio "abito su misura" "indossabile" solo e soltanto dall'azienda per cui è fatto. Per questo hanno grande importanza la complessità organizzativa dell'ente, oltreché la tipologia, il numero e la rilevanza dei rischi-reato presupposto della responsabilità penale dell'ente, nonché l'eventuale esistenza e il funzionamento di un sistema di controllo interno già documentato. A mero titolo di esempio, si potrà convenire che è ben differente intraprendere un programma di conformità in un'azienda con poche unità organizzative e con un'attività a basso rischio, rispetto ad un'azienda di medio-grandi dimensioni, attività molteplici e medio/alto rischio.

I costi di un Modello 231 sono strettamente legati alle fasi del programma:

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- **SET-UP:** sono i costi (una-tantum) necessari per il disegno delle componenti essenziali di un Modello 231, tra cui quelli per:
 - la rilevazione e la valutazione del profilo di rischio aziendale (es. mappatura e analisi delle attività sensibili e delle relative modalità realizzative);
 - la rilevazione o il progetto dei miglioramenti del sistema di controllo interno (ove esista) a presidio dei rischi di commissione reati;
 - l'analisi, la documentazione e/o l'aggiornamento dei poteri interni o esterni all'ente (es. predisposizione/aggiornamento e approvazione deleghe e procure, etc.);
 - il progetto dei flussi di informazione in favore degli organi di governo dell'ente destinati a vigilare e controllare l'osservanza e efficacia del Modello 231 da parte dei destinatari;
 - la predisposizione e l'approvazione da parte dell'organo amministrativo dell'ente del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di sintesi e regolazione di tutte le specifiche componenti del Modello medesimo (es. sistema disciplinare, regole di governo del Modello, caratteristiche e poteri dell'Organismo di Vigilanza da istituire, etc.).
- **IMPIANTO:** alcune volte inclusi nella categoria precedente, in realtà questi costi (una-tantum) conseguono da quanto rilevato nel set-up: in pratica la realizzazione concreta di tutto ciò è stato rilevato nel set-up come mancante ma necessario ai fini della conformità; richiedono e implicano tipicamente il coinvolgimento attivo e diretto delle risorse dell'ente chiamate a dare seguito all'azione di miglioramento deliberata. In questa categoria rientrano, ad esempio, i costi di predisposizione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito di una o più procedure di controllo.
- **ESERCIZIO:** questi costi (ricorrenti) misurano lo sforzo dell'ente nel suo complesso per mettere in pratica le previsioni del Modello adottato, assicurandone l'efficacia operativa nel tempo (requisito fondamentale per ottenere i benefici del Modello in termini di esclusione o limitazione della responsabilità dell'ente, non vanificando pertanto gli altri costi sopportati). Si tratta di una categoria di costi spesso non presa adeguatamente in considerazione dagli enti in occasione della valutazione dell'opportunità e del migliore approccio per dare seguito ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001: sono, infatti, quei costi che si distribuiscono internamente. Così, ad esempio, in questa categoria vanno allocati:
 - il tempo e le altre risorse impiegate dal personale chiamato ad eseguire e documentare periodicamente (ogni mese, ogni semestre, etc.) un controllo previsto nel Modello 231;
 - il tempo e le altre risorse impiegate dal personale per raccogliere, elaborare e riportare le informazioni richieste da un flusso informativo su base periodica o all'occorrenza di un evento (es. visita ispettiva ricevuta da parte di un'autorità pubblica);
 - il tempo e le altre risorse impiegate dal personale per dare seguito alle richieste dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività (audit).

Si converrà che tanto è più estesa una procedura o più frequente un protocollo di controllo (giornaliero anziché annuale), tanto è maggiore il costo per il suo esercizio e la sua documentazione, nonché per la sua verifica periodica. Ciò, chiaramente, dipende dalla grandezza dell'Azienda e dalla tipologia di attività.

- **MANTENIMENTO:** anche questi costi (ricorrenti) sono necessari per mettere in pratica le previsioni del Modello Organizzativo adottato, assicurandone l'efficacia operativa come nel caso della categoria precedente, nonché in generale il rispetto da parte dei destinatari delle previsioni del Modello. Tuttavia, tali costi si differenziano in quanto, anziché essere distribuiti all'interno dell'ente, sono riferibili ad un soggetto ed ergo tipicamente identificati e stimati nel suo budget: l'Organismo di Vigilanza. Questi costi possono, pertanto, essere articolati in corrispondenza delle responsabilità in capo all'Organismo di Vigilanza e a cui quest'ultimo deve dare seguito mediante le seguenti attività:
 - assicurare il proprio funzionamento: qui ricadono gli eventuali compensi riconosciuti ai componenti interni o esterni dell'Organismo di Vigilanza, eventuali costi di segreteria, nonché le spese vive o il tempo delle risorse interne sostenuti per le riunioni dell'organismo. A questo proposito va sottolineato che far parte dell'Organismo di Vigilanza è un'attività che comporta serissimi rischi e responsabilità che sono proporzionali alla grandezza dell'Azienda e/o alla mole dei rischi, in relazione alla sua attività e, pertanto, il compenso dei Membri potrebbe avere valenza abbastanza onerosa per l'Azienda.
 - aggiornare e adattare il Modello: qui vanno iscritti i costi derivanti dall'impiego di risorse interne o esterne (inclusi gli eventuali rimborsi spese) per aggiornare e adattare periodicamente il Modello e le sue componenti (es. rispetto a nuove fattispecie di rischio-reato, a cambiamenti occorsi nell'organizzazione dell'ente, a eventuali violazioni o difformità rilevate, etc.). È una sorta di nuovo start-up periodico: è chiaro che tanto più è complesso il modello, a parità di modifiche intervenute, tanto maggiore è il costo che si dovrà sopportare in occasione del suo aggiornamento e adattamento.
 - vigilare e controllare l'osservanza e efficacia del Modello: è forse, a nostro giudizio, l'attività maggiormente impegnativa sia sotto il profilo del tempo necessario per svolgerla e documentarla, sia sotto il profilo delle responsabilità. Anche questa attività tende ad essere sottovalutata dagli enti, anche se è fondamentale ed essenziale per ottenere i benefici del Modello in termini di esclusione o limitazione della responsabilità dell'ente, non vanificando i costi sopportati e l'impegno profuso. Poiché si concretizza in una verifica dell'operatività

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

del Modello, valgono gli stessi criteri elencati per la categoria dei costi di esercizio. È chiaro che a parità di efficacia, una metodologia di verifica efficiente può certamente ridurre di molto i costi di questa sottocategoria.

- pianificare e riportare i risultati delle proprie attività agli altri organi societari: sono qui inclusi il tempo e le altre risorse impiegate dai componenti dell'Organismo di Vigilanza per predisporre e approvare il proprio Piano di Lavoro, nonché per comunicare periodicamente agli altri organi societari (es. Consiglio di Amministrazione o Comitato per il Controllo Interno, Collegio dei Sindaci, etc.) l'esito delle proprie attività: aggiornamento, vigilanza e controllo, formazione, gestione flussi informativi, etc.
 - gestire i flussi informativi: vi ricadono il tempo e le altre risorse necessarie per raccogliere, valutare e dare seguito, anche sotto forma di verifiche vere e proprie da disporsi e svolgersi, alle segnalazioni (spontanee) ricevute nonché ai flussi informativi (codificati) previsti nel Modello.
 - formare e informare i destinatari del Modello: qui devono ricondursi le risorse impiegate per organizzare e svolgere i corsi di formazione dei destinatari del Modello, nonché per intraprendere le attività di informazione (es. pubblicazione e diffusione del Modello, invio informativa a fornitori, etc.).
- **DIFESA**: sono i costi eventuali (una-tantum, almeno si spera...) connessi alla tutela dell'ente in seguito all'azione da parte della Procura di contestazione della sua responsabilità per uno o più reati rilevanti occorsi nel suo interesse o vantaggio. Includono, pertanto, i costi per gli onorari dell'avvocato penalista, nonché tutte le ulteriori risorse interne o esterne impiegate per sostenere la propria posizione in sede penale.

Infine, devono considerarsi degli ulteriori costi eventuali e tipicamente una-tantum derivanti fondamentalmente dal livello e dalla qualità delle risultanze delle fasi sopra elencate. Così, per esempio, spesso sono riscontrabili presso gli enti dei Modelli 231, già formalmente adottati, che necessitano però di essere resi operativi per consentirne l'esercizio effettivo e il mantenimento nel tempo da parte dell'Organismo di Vigilanza. Spesso questa carenza e la necessità di farvi fronte si riscontrano non appena l'Organismo di Vigilanza vuole dare inizio alle proprie attività di verifica dell'osservanza del Modello.

Si tenga presente che un Modello 231, anche se astrattamente idoneo, ma non in esercizio effettivo e di cui non se ne verifica concretamente e periodicamente l'osservanza, è considerato come inesistente, non essendo in grado di evitare le conseguenze di cui al D.Lgs. 231/01, come da copiosa e recente giurisprudenza in materia.

L'attenzione dell'ente deve, quindi, essere elevata nella scelta dell'approccio per la predisposizione e nella qualità in sé del Modello, pena l'aggravio dei costi complessivi e, nella ipotesi peggiore, anche le perdite rappresentate dalle sanzioni (pecuniarie ed interdittive) comminate all'ente dal Giudice, oltre a quelle derivanti dai costi inutilmente sopportati per predisporre un Modello inadeguato e/o inefficace.

In conclusione la pluralità delle voci di costo illustrata in questo articolo non deve ovviamente spaventare chi si trova a valutare se e come intraprendere un progetto di predisposizione o aggiornamento di un Modello 231: chi è capace di scegliere un approccio al programma di conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001, attento a tutte le fasi di tale programma (e non solo al costo di set-up), dovrà sostenere i soli costi strettamente necessari in funzione del proprio profilo di rischio e complessità della propria organizzazione. Ciò a maggior ragione se il programma di conformità al D.Lgs. 231/01 intrapreso dall'azienda poggia su processi, controlli, sistemi già esistenti in azienda e quindi a costo marginale pressoché nullo (sia di set-up, di impianto, nonché quasi interamente di esercizio).

A conferma del fatto che si tratta di un programma "su misura", ciò che si richiede all'ente non è annullare il rischio (cosa, peraltro, impossibile), ma ricondurre il proprio e specifico profilo di rischio **entro un livello accettabile**, come sancito da Confindustria nelle proprie Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01. Ciò significa che il Modello (caratteristiche, estensione, incisività, priorità, destinatari, etc. ed ergo costi) deve essere costruito sul profilo di rischio proprio e specifico di ciascun ente e non deve comunque eccedere quel limite oltre il quale le misure di prevenzione dei rischi-reato aggiuntive costano più della risorsa che si intende proteggere.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Dello spogliarello nei privé risponde il gestore del locale notturno.

Lo ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 37188 del 19.10.2010, confermando la condanna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione inflitta ai gestori e alla segretaria di un circolo di Roma, che la notte si trasformava in locale notturno. Locale dove, grazie all'attività sotto copertura di due poliziotti, si era scoperto che si svolgevano spettacoli di streap

tease, e lap dance, anche in modo appartato per il clienti, in cambio di denaro. Attività che gli imputati sostenevano essere "penalmente irrilevanti". Molte delle sedicenti "ballerine" offrivano inoltre vere e proprie prestazioni sessuali in cambio di soldi. La tesi degli imputati è stata smentita dalla terza sezione penale, che ha ricordato che «*integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l'istinto sessuale».

Rischia la revoca degli arresti domiciliari chi comunica tramite Facebook.

È quanto ha sancito la Suprema Corte nella sentenza 37151 del 18.10.2010, accogliendo il ricorso della procura contro l'atto con cui il GIP respingeva la richiesta del pm di sostituire gli arresti domiciliari con il carcere per due indagati. Secondo la pubblica accusa, i due avevano violato l'obbligo di comunicare solo con i familiari, in quanto avevano comunicato via internet con altre persone sul sito "Facebook". I giudici della seconda sezione penale hanno condiviso la tesi del pm, confermando che *«la generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'articolo 276, comma uno, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet».* Secondo gli Ermellini infatti *«la moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di "comunicazione", pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico "divieto di comunicare", il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l'indagato con terzi ("pizzini", gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.)».*

Condono edilizio: ha diritto ai benefici "prima casa" anche chi ha la nuda proprietà di un'altra abitazione.

Lo ha stabilito il TAR della Puglia con la sentenza 2093 depositata il 15.10.2010. Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso di un uomo che aveva richiesto la sanatoria di un immobile di sua proprietà, in virtù dei benefici garantiti alle prime case dalla normativa sul condono edilizio. Il comune negava che l'uomo potesse fruire di tali benefici, essendo nudo proprietario di un altro appartamento, nel quale vivevano i suoi genitori come usufruttuari. I giudici pugliesi hanno respinto la tesi dell'ente, e concluso che *«la nuda proprietà di un'abitazione non preclude al soggetto di fruire, con riguardo a diverso immobile, dei benefici riservati dalla normativa sul condono alle "prime abitazioni"».* Il Tar è giunto a questa conclusione richiamando la giurisprudenza della Cassazione in tema di agevolazione tributarie che, con riguardo ai benefici relativi alla "prima casa", ha sempre specificato che *«la non possidenza di altra abitazione si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso di ritenere sussistente il requisito richiesto per l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia».*

Operazione antieconomica e dichiarazioni dei clienti prova di falsa fatturazione.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21317 del 15.10.2010, ha dato torto a una srl. I giudici della commissione tributaria hanno preso come parametro di riferimento, per provare la falsa fatturazione, l'antieconomicità dell'operazione (l'affitto di una macchia che risultava venduta) e le dichiarazioni dell'acquirente, che l'avrebbe comprata, rese alla Guardia di Finanza. Parametri, questi, contestati dall'azienda ma avallati da Piazza Cavour, secondo cui *«può darsi ingresso alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, come ad ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purché tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso dei verbalizzanti, essendo appena il caso di rimarcare, in primo luogo, che la precisazione dell'imprenditore di non aver affidato ad altri l'autogru costituisce un quid pluris rispetto alla circostanza -non contestata- dell'alienazione della stessa da parte del presunto noleggiatore, e che tale coacervo di indizi, di pregnante gravità, viene rafforzato, nella decisione scrutinata, dal riferimento alla natura antieconomica del ricorso al noleggio da parte della società contribuente».*

Condurre un veicolo in stato di ebbrezza non punibile con l'inidoneità alla guida.

È quanto ha stabilito il TAR del Lazio che, con la sentenza 32817 del 14.10.2010, ha accolto il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di inidoneità alla guida per un anno. La patente era stata sottoposta a revisione dopo che la polizia stradale l'aveva trovato in stato di ebbrezza mentre era alla guida del suo veicolo. Dagli esami della usl locale l'uomo era risultato esente da malattie fisiche o psichiche, ma la commissione medica l'aveva comunque dichiarato non idoneo alla guida per abuso di alcol, con conseguente sospensione della patente. Decisione questa giudicata illegittima dai giudici amministrativi, che hanno quindi annullato il provvedimento, *«stante l'assenza di malattie tali da pregiudicare la sicurezza alla guida».*

Addebito della separazione al coniuge che rende pubblica la relazione extraconiugale.

Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza 21245 del 14.10.2010, ha respinto il ricorso di un marito contro l'ex moglie per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva reso definitiva la separazione tra i due, obbligando l'uomo a versare duemila euro per ciascuna delle due figlie, maggiorenni ma ancora a carico della madre, più mille euro in favore dell'ex compagna. L'uomo, diplomatico in servizio all'estero, impugnava la decisione del tribunale, e contestava da un lato l'addebito della separazione, dall'altro l'importo eccessivo dell'assegno di mantenimento. L'ex coniuge sosteneva che la separazione non dipendeva da lui, il fallimento del suo matrimonio era già in atto, tanto che sua relazione era nota a tutti i loro amici comuni. I giudici della prima sezione civile hanno confermato che la violazione degli obblighi coniugali aveva *«determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza».* Non solo. Il giudice di legittimità ha ricordato che *«la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della*

separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale». Per quanto riguarda invece l'assegno, la Cassazione, richiamando un principio sancito di recente, ha affermato che l'indennità di servizio che prendono i diplomatici all'estero contribuisce a determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, anche se si tratta di un'indennità che non ha natura retributiva «trattandosi comunque di un'entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico».

Non perde il posto il lavoratore che si assenta per malattia avvisando i colleghi.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21215 del 14.10.2010, ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente. In particolare l'uomo era rimasto mesi prima vittima di un grave infortunio sul lavoro. Quel giorno aveva accusato forti disturbi e i colleghi (non autorizzati formalmente) gli avevano consigliato di andare a casa. Lui lo aveva fatto senza avvisare i capi. Poco dopo gli era stato notificato il licenziamento per essersi allontanato anche nei giorni successivi dal posto di lavoro senza una giusta causa. Lui aveva impugnato il provvedimento e i giudici di merito gli avevano dato ragione. La Cassazione ha confermato chiarendo che «nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto, sia pure con motivazione stringata, sulla base delle prove acquisite, che il comportamento del lavoratore di abbandono per motivi di salute di quel venerdì e di prolungamento dell'assenza dal lavoro per i primi tre giorni della settimana successiva poteva ritenersi giustificato su di un piano di buona fede dal fatto che l'uomo era reduce di un grave infortunio e aveva denunciato al momento dell'abbandono disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi (sia pure non autorizzati a concedergli permessi) gli avevano consigliato di ritornare a casa, sicché egli aveva potuto ritenere di essere in permesso o comunque assente giustificato quel giorno e nei giorni immediatamente successivi».

Nulla la clausola del contratto nazionale che esclude, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, il periodo di formazione del lavoratore.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 20074 del 23.09.2010. Una società di gestione dei trasporti torinesi aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accolto l'appello di un conducente, volto ad ottenere la nullità della clausola contrattuale nazionale che escludeva il diritto del lavoratore, il cui contratto di lavoro di formazione fosse stato trasformato in uno a tempo indeterminato, di fruire degli aumenti periodici di anzianità, comprendenti anche quella maturata in formazione. La Sezione Lavoro, denunciando un contrasto di giurisprudenza in merito alla controversia, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite. Il Collegio esteso, ritenendo che la formazione lavorativa, oltre ad essere un valore per il lavoratore, lo è anche per il datore, che investe in conoscenza e abilità professionali, ha deciso per la ricomprensione nel calcolo dell'anzianità, del periodo di apprendistato, ed ha affermato che, «il contratto collettivo

nazionale non può validamente escludere la rilevanza, ai fini degli scatti di anzianità (o di altri istituti contrattuali), del periodo di lavoro svolto con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato».

I comuni possono obbligare i negozi a chiudere la domenica e nei festivi.

Lo ha affermato il Tar della Puglia nella sentenza 3619 del 14.10.2010. Il Collegio amministrativo ha respinto il ricorso del consorzio di un centro commerciale di Andria contro l'ordinanza con cui il sindaco, in applicazione della legge regionale, imponeva ai negozi cittadini la chiusura domenicale e nei giorni festivi. Obbligo gravante su tutti i comuni che non sono città d'arte a economia prevalentemente turistica, di cui il giudice amministrativo ha confermato la legittimità e la conformità con la Costituzione e i principi comunitari, infatti «la normativa regionale volta alla limitazione delle aperture domenicali, in base alla quale nei comuni che non siano città d'arte a economia prevalentemente turistica gli esercenti non hanno completa libertà di determinare le aperture domenicali o festive, potendo derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previo parere non vincolante delle associazioni rappresentative, è conforme alle previsioni costituzionali e non contrasta con i principi propri del diritto comunitario».

Lecite le videoriprese fatte per provare le molestie nello studio professionale.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37197 del 19.10.2010, ha accolto il ricorso della Procura di contro la decisione di proscioglimento di un datore di lavoro che era stato "videoripreso" mentre molestava la donna. Ma lei si era attrezzata riprendendo il 54enne. Poi l'aveva denunciato per essere stata oggetto, aveva sostenuto, "di vessazioni, molestie, complimenti lascivi e costretta a subire atti sessuali da parte del proprio datore di lavoro sotto la minaccia di perdere il posto". Le accuse si erano risolte con un non luogo a procedere pronunciato dal Gup perché, aveva motivato, la videoregistrazione ambientale, effettuata dalla donna su accordo della polizia, era inutilizzabile. Contro questa decisione la Procura ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La terza sezione penale ha infatti precisato che «nella ipotesi concreta, vi è stata una ripresa di immagini comunicative (inutilizzabili per carenza del necessario provvedimento autorizzatorio) e non comunicative captate in un appartamento (adibito a studio professionale) dove si svolgevano manifestazioni di vita privata e che è ricompreso nell'ambito della nozione di domicilio». Ma non solo. La singolarità che il caso introduce si incentra nella circostanza che le riprese «sono state effettuate da persona che era protagonista dell'episodio, verso la quale il suo interlocutore non aveva lo jus escludendi, perché si trovava nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata (nell'arco del quale sono stati commessi i fatti)». Insomma, con la ripresa visiva, sia pure eseguita furtivamente, la donna non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell'ambito privato essendo, si ripete, nel suo domicilio e riprendendo illeciti che la riguardavano. «La mancata violazione della tutela prevista

dall'art.14 Cost. supera la problematica, sulla quale esistono variegate opinioni, inerente la necessità di un provvedimento autorizzatorio anche per le riprese visive di comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora. Conseguo che, nella specie, non essendo configurabile alcuna intrusione nell'altrui domicilio, la videoripresa, almeno per quanto concerne la fissazione degli atti non comunicativi, è da considerarsi prova atipica; la conclusione del gravato provvedimento sulla totale inutilizzabilità della videoregistrazione non è condivisibile».

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT